



Seduta del

2 novembre 2021

Comunicato il

3 novembre 2021

Protocollo n.

946/2021

Officine Idroelettriche di Mesolcina SA

Approvazione del progetto "Realizzazione del risanamento dei deflussi residuali"

I. Situazione di partenza

1. Dal 1961 le **Officine Idroelettriche di Mesolcina SA (OIM)** sfruttano la forza idrica della Moesa nonché dei suoi affluenti nell'alta Mesolcina per produrre energia elettrica. A tale scopo gestiscono complessivamente dieci prelievi d'acqua. Le concessioni esistenti scadono fra il 2041 e il 2043.
2. Con decreto del 3 marzo 2020 (prot. n. 140/2020), il Governo ha ordinato alle OIM un risanamento dei deflussi residuali in virtù degli art. 80 segg. della legge federale sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20). Questo risanamento prevede ora portate di dotazione graduate a seconda della stagione presso la captazione d'acqua Valbella sulla Calancasca.
3. Il 28 aprile 2021 le OIM hanno presentato al Governo il progetto d'approvazione "Realizzazione del risanamento dei deflussi residuali" e ne hanno richiesto l'approvazione.

Per attuare la decisione di risanamento le OIM intendono realizzare una nuova condotta di dotazione con una chiusa di regolazione controllata dal flusso (cfr. piani allegati alla domanda, piano di situazione 1:100 del 13 aprile 2021). Per garantire l'altezza di invaso necessaria per la dotazione, in caso di magra del

corso viene utilizzato un muro della diga. La chiusa di regolazione e lo strumento di misurazione del flusso vengono integrati nel sistema di controllo delle OIM.

II. Esposizione pubblica

1. La domanda di approvazione del progetto e la documentazione relativa al progetto sono state esposte pubblicamente dal 31 maggio al 29 giugno 2021 nel Comune di Rossa e presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr). L'esposizione pubblica è stata pubblicata dal 31 maggio 2021 nel Foglio ufficiale cantonale e nel Comune di Rossa, nelle forme usuali del luogo.
2. Durante il termine d'esposizione non sono pervenute opposizioni.

III. Prese di posizione

1. Nel quadro della procedura di consultazione hanno presentato la propria presa di posizione gli uffici e gli istituti seguenti:
 - **Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr)**, 5 maggio 2021
 - **Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST-GR)**, 10 maggio 2021
 - **Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML)**, 12 maggio 2021
 - **Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP)**, 19 maggio 2021
 - **Ufficio per la caccia e la pesca (UCP)**, 26 maggio 2021
 - **Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG)**, 14 giugno 2021
 - **Ufficio tecnico (UT)**, 6 luglio 2021
 - **Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA)**, 23 agosto 2021
2. Il **Comune di Rossa** ha rinunciato a prendere posizione.

3. Per quanto necessario, si entrerà nel merito della domanda di approvazione del progetto, della documentazione relativa al progetto e delle prese di posizione nei seguenti considerandi.

IV. Considerandi

1. Competenze, procedura, oggetto del procedimento

1.1 Procedura di approvazione in materia di diritti d'acqua

Per lo sfruttamento delle acque pubbliche per la produzione di energia elettrica, nonché per la costruzione di impianti idroelettrici, la legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100) prevede una procedura di approvazione a due livelli, distinguendo tra l'approvazione della concessione (art. 52 segg. LGDA) e l'approvazione del progetto (art. 57 segg. LGDA). Per entrambe le fasi l'autorità competente è il Governo (art. 11 cpv. 1 LGDA).

I lavori previsti presso la captazione d'acqua Valbella hanno lo scopo di garantire il rilascio delle portate di dotazione disposte dall'autorità. Non sono previste ulteriori modifiche dei valori di riferimento degli impianti idroelettrici rilevanti sotto il profilo dei diritti d'acqua. Di conseguenza, nel quadro del presente progetto non viene richiesta nessuna modifica della concessione. Dato che il progetto di costruzione va tuttavia a toccare impianti idroelettrici esistenti e richiede varie autorizzazioni da coordinare secondo quanto disposto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. riguardo all'obbligo di coordinazione anche l'art. 25a della legge federale sulla pianificazione del territorio [legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700]), ai fini dell'autorizzazione dei dispositivi di dotazione viene svolta una procedura di approvazione del progetto conformemente alla LGDA. In base al principio di coordinamento e di concentrazione, l'art. 58 cpv. 1 LGDA prevede che nel quadro dell'approvazione del progetto il Governo decida in merito a tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto (art. 58 cpv. 1 LGDA).

1.2 Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche. Ciò deve avvenire nel quadro di un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) formale, qualora in conformità alle disposizioni di cui alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) sussista l'obbligo di EIA. A livello procedurale, in relazione a impianti idroelettrici siti nei Grigioni, l'EIA si inserisce nella procedura di approvazione di diritto in materia di acque (procedura decisiva), con il Governo in veste di autorità competente (art. 5 in unione con n. 21.3 dell'allegato all'OEIA; art. 3 in unione con n. 21.3 dell'allegato 1 dell'ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente [OCEIA; CSC 820.150]), che in questa funzione si trova a dover decidere anche in merito all'obbligo di EIA per i progetti sottoposti a valutazione (art. 5 cpv. 2 lett. a OCEIA).

La captazione d'acqua Valbella e gli impianti idroelettrici delle OIM (valutazione globale in conformità all'art. 8 LPAmb, cfr. in merito UFAM, Manuale EIA 2009, Modulo 2, n. 2.3) rappresentano degli impianti soggetti all'EIA ai sensi dell'allegato n. 21.3 dell'OEIA. La modificazione di un tale impianto è soggetta all'EIA, se la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali (art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA); a tale proposito risulta determinante se l'impatto o il pericolo ambientale da attribuire all'impianto possa subire cambiamenti considerevoli (Heribert Rausch/Peter M. Keller, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2^a ed. Zurigo 2004, N 43 in merito all'art. 9 LPAmb). Nel presente caso ciò non è dato. Come regolarmente avviene nel caso di risanamenti conformi al diritto ambientale, le modifiche alla captazione d'acqua in conclusione comportano una riduzione dei carichi ambientali riconducibili agli impianti idroelettrici (UFAM, Manuale EIA 2009, Modulo 2, n. 3.3). Di conseguenza, nel presente caso è stato possibile rinunciare allo svolgimento di un EIA formale.

1.3 Esposizione pubblica e pubblicazione

La domanda di approvazione del progetto e la relativa documentazione devono essere esposte pubblicamente durante 30 giorni presso il Dipartimento

competente e presso il comune interessato (art. 57 cpv. 1 in unione con l'art. 53 cpv. 1 e 2 LGDA; cfr. anche art. 60 cpv. 2 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche [legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80]). L'esposizione pubblica deve essere pubblicata (art. 57 cpv. 1 in unione con l'art. 53 cpv. 2 LGDA).

Nel presente caso, la domanda di approvazione del progetto e la relativa documentazione di domanda sono state regolarmente esposte nel Comune di Rossa, quale comune di ubicazione, e presso l'UEnTr. L'esposizione pubblica è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nel Comune di Rossa nelle forme usuali del luogo. L'obbligo di esposizione e di pubblicazione è in tal modo stato soddisfatto.

2. Valutazione del progetto sotto il profilo dei diritti d'acqua

Nella sua presa di posizione l'UEnTr rileva che il progetto previsto non comporterà una variazione dei valori di riferimento rilevanti dal punto di vista dei diritti d'acqua dell'impianto, quali le quote dei prelievi e delle restituzioni d'acqua o la portata utilizzabile. La prevista realizzazione del nuovo impianto di dotazione deve solamente garantire che i deflussi residuali stabiliti vengano restituiti in modo corretto. Le installazioni e i lavori previsti sarebbero necessari e idonei per restituire i deflussi residuali stabiliti presso le captazioni d'acqua.

3. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale

3.1 Autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca

Secondo l'art. 8 cpv. 1 e 3 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0), gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca se pregiudicano gli interessi della pesca. In caso di nuovi impianti, le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca devono prescrivere, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, provvedimenti intesi a tutelare le condizioni e gli spazi vitali conformemente all'art. 9 LFSP. Conformemente all'art. 8 cpv. 5 LFSP, sono considerati come nuovi anche gli impianti ingranditi o ripristinati.

Nella sua presa di posizione l'UCP dichiara che per ragioni di trasparenza e nell'interesse del pubblico presso la captazione d'acqua deve essere installato un pannello informativo ben visibile relativo all'impianto delle OIM, ai dati di esercizio e alla regolamentazione prevista per l'acqua di dotazione. L'UCP opta per un'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca secondo l'art. 8 LFSP alle condizioni menzionate. Il Governo non vede alcun motivo per divergere da questa valutazione e ritiene che questa condizione sia ragionevole e opportuna. L'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca secondo l'art. 8 LFSP può quindi essere rilasciata a una determinata condizione.

3.2 Rifiuti e acque di scarico

Nella propria valutazione l'UNA osserva che nel capitolo "6.2.4 Rifiuti / acque di scarico" del rapporto del 21 aprile 2021 inoltrato dalla richiedente si stabilirebbe che tutte le acque di scarico di cantiere vengano raccolte e trasportate via. Conformemente all'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque (legge federale contro l'inquinamento delle acque, LPAC; RS 814.20) le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

L'art. 8 dell'ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, OCPAC; CSC 815.200) stabilisce inoltre che se un progetto sottostà a una procedura speciale d'approvazione o di concessione, è competente quell'autorità d'approvazione a cui spetta il rilascio delle autorizzazioni in materia di protezione delle acque, che si rendono eventualmente necessarie. Le autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque possono essere rilasciate solo con il benestare delle autorità usualmente competenti.

Sulla base delle disposizioni menzionate in precedenza l'UNA chiede che l'autorizzazione per l'immissione o per l'infiltrazione delle acque di scarico di cantiere depurate venga rilasciata a condizione che, qualora sul cantiere dovessero essere prodotte acque di scarico, l'impresa incaricata debba inoltrare il piano di evacuazione delle acque dettagliato. Da questo piano dovrebbero risultare perlomeno gli impianti che producono acque di scarico, le quantità di

acque di scarico attese, eventuali impianti di pretrattamento, incluso il dimensionamento, nonché la prevista infiltrazione o immissione. Il piano di evacuazione delle acque dettagliato deve essere presentato per esame all'UNA prima dell'inizio dei lavori. Il Governo non vede alcun motivo per divergere da questa valutazione. La condizione legata all'autorizzazione deve quindi essere integrata nel decreto.

3.3 Foresta e pericoli naturali

3.3.1 Foresta

I lavori previsti avverranno parzialmente sotto terra e non interessano la foresta. Di conseguenza non si rendono necessarie autorizzazioni o misure di diritto forestale. L'UFP non formula riserve nemmeno dal punto di vista dei pericoli naturali.

3.3.2 Pericoli naturali e rischi di danni della natura

Per quanto riguarda i pericoli naturali, l'AFG ha comunicato che stando alla valutazione dell'UFP l'esistente captazione d'acqua Valbella si trova al di fuori di un settore di rilevamento. Tuttavia occorre presupporre che l'ubicazione della costruzione si trovi in una zona con pericolo elevato dovuto ad acqua e frane, il che corrisponde a una zona di pericolo 1 (rosso). Conformemente all'art. 13 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab; CSC 830.100), il nuovo impianto di dotazione non sarebbe un edificio, bensì un'infrastruttura operativa destinata a produrre energia elettrica. Secondo la presa di posizione dell'AFG questi impianti non possono essere assicurati presso l'Assicurazione fabbricati (art. 16 LAFab). Di conseguenza, in virtù dell'art. 22a LAFab nonché dell'art. 9 e 15a dell'ordinanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'Assicurazione fabbricati, OLA-Fab; CSC 830.110) non sono state poste condizioni per misure di protezione adeguate e una procedura degli ingegneri collaudatori non è necessaria. Tuttavia l'AFG raccomanda di tenere conto delle misure di protezione corrispondenti durante l'esecuzione dei lavori. Questa raccomandazione deve essere inserita nel decreto quale condizione.

4. Autorizzazioni previste dal diritto pianificatorio e di polizia delle acque

I lavori previsti comportano una modificazione degli impianti esistenti, che si trovano al di fuori della zona edificabile e occupano lo spazio idrico. Oltre che di una licenza edilizia, gli edifici fuori delle zone edificabili necessitano di un'autorizzazione eccezionale (art. 24 LPT; cfr. anche art. 87 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Pertanto un'autorizzazione può essere rilasciata se la destinazione degli edifici o degli impianti esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) e non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT). Pertanto un'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata se la destinazione degli edifici o degli impianti esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) e non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT). Secondo la valutazione dell'UST-GR le modifiche alla captazione d'acqua Valbella esistente sono vincolate all'ubicazione e soddisfano pertanto i requisiti pianificatori a questo proposito. Non sarebbero evidenti interessi preponderanti che si oppongono al progetto. Il Governo condivide la valutazione dell'UST-GR. L'autorizzazione deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 24 LPT.

Inoltre, l'art. 22 cpv. 1 della legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LCSCA; CSC 807.700) prevede un obbligo di autorizzazione per la costruzione o la modifica di costruzioni e impianti che occupano lo spazio idrico. L'UT non ha obiezioni dal punto di vista delle opere idrauliche. Il Governo non vede alcun motivo per divergere da questa valutazione. Di conseguenza l'autorizzazione di opera idraulica può essere rilasciata per il presente progetto.

5. Protezione antincendio, pompieri e Assicurazione fabbricati

Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di edifici, impianti e installazioni devono essere rispettate le prescrizioni di protezione antincendio conformemente agli art. 5 segg. della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100). Nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti nonché la destinazione ad altro scopo di edifici o parti di essi

sono soggetti all'obbligo del permesso (art. 7 segg. della legge sulla protezione antincendio). Poiché nel caso del presente progetto di costruzione non si tratta né di un edificio né di una parte di un edificio, gli art. 7 segg. della legge sulla protezione antincendio non trovano applicazione. Il progetto non è nemmeno rilevante dal punto di vista della protezione antincendio. Da parte della protezione antincendio e dei pompieri non vengono quindi poste condizioni.

6. Ispettorato del lavoro

Nella sua presa di posizione del 12 maggio 2021 l'UCIAML, Divisione Ispettorato del lavoro, ha comunicato che dal punto di vista della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro non sono necessarie indicazioni complementari.

7. Ulteriori oneri e tasse

7.1 Collaudo degli impianti

Conformemente all'art. 26 in unione con l'art. 16 LGDA, gli impianti idroelettrici trasformati devono essere collaudati dal Dipartimento competente entro un anno dalla loro messa in esercizio. In considerazione delle modifiche limitate all'impianto idroelettrico vero e proprio, conformemente alla prassi adottata finora si può rinunciare a un collaudo dei lavori eseguiti. Inoltre, l'inizio dei lavori di costruzione e la conclusione dell'impianto devono essere annunciati al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) conformemente all'art. 14 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (OGDA; CSC 810.110). I piani della trasformazione eseguita devono essere inoltrati in triplice copia all'UEnTr al più tardi entro un anno dalla conclusione dei lavori.

7.2 Conclusione

Conformemente al decreto governativo del 3 marzo 2020 (prot. n. 140/2020) i lavori di trasformazione devono essere eseguiti entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. Se non dovesse essere possibile effettuare i lavori entro

questo termine, è possibile chiedere una proroga del termine. Se motivi validi lo giustificano, il DIEM può prorogare adeguatamente il termine.

7.3 Tassa d'esame

Conformemente all'art. 32 LGDA, il Cantone è autorizzato ad addebitare al concessionario o al richiedente i costi procedurali risultanti. Per l'evasione della presente domanda di approvazione del progetto risulta adeguata una tassa d'esame di 1600 franchi.

V. Decreto

Dopo aver esaminato la domanda presentata, dopo aver preso visione della documentazione determinante, visti l'art. 11 cpv. 1 e l'art. 58 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; RS 810.100), sulla base dei precedenti considerandi nonché su proposta del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

il Governo decreta:

1. Approvazione del progetto

Il progetto delle Officine Idroelettriche di Mesolcina SA secondo la domanda del 28 aprile 2021 concernente la "Realizzazione del risanamento dei deflussi residuali" viene approvato con le condizioni e gli oneri seguenti. Le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto vengono rilasciate conformemente alle disposizioni che seguono.

2. Documento

Il rapporto "Officine Idroelettriche di Mesolcina SA, realizzazione del risanamento dei deflussi residuali, impianto di dotazione captazione d'acqua Valbella, domanda di approvazione del progetto, 21 aprile 2021" è parte integrante della presente autorizzazione.

3. Oneri in materia di diritti d'acqua

3.1 Inizio e conclusione dei lavori di costruzione, messa in esercizio

Le Officine Idroelettriche di Mesolcina SA sono tenute a comunicare per iscritto al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità l'inizio dei lavori di costruzione, la loro conclusione e la messa in esercizio dell'impianto.

Se non dovesse essere possibile effettuare i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, è possibile chiedere una proroga del termine. Se motivi validi lo giustificano, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità può prorogare adeguatamente il termine.

3.2 Esenzione dall'obbligo di collaudo; aggiornamento dei piani

Nel presente caso si rinuncia a un collaudo secondo l'art. 26 LGDA.

I piani del rinnovo eseguito devono tuttavia essere inoltrati all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al più tardi un anno dopo la conclusione dei lavori.

4. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale

Autorizzazione e oneri fondati sulla legislazione sulla pesca

L'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca conformemente all'art. 8 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Presso la captazione d'acqua deve essere installato un pannello informativo ben visibile relativo all'impianto delle Officine Idroelettriche di Mesolcina SA, ai dati di esercizio e alla regolamentazione prevista per l'acqua di dotazione.

Autorizzazione e oneri di diritto ambientale

L'autorizzazione per l'immissione o l'infiltrazione delle acque di scarico di cantiere depurate secondo l'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Qualora sul cantiere dovessero essere prodotte acque di scarico, l'impresa incaricata deve inoltrare un piano di evacuazione delle acque dettagliato. Da questo piano devono risultare perlomeno gli impianti che produ-

cono acque di scarico, le quantità di acque di scarico attese, eventuali impianti di pretrattamento, incluso il dimensionamento, nonché la prevista infiltrazione o immissione.

- Il piano di evacuazione delle acque dettagliato deve essere inoltrato all'Ufficio per la natura e l'ambiente prima dell'esecuzione dei lavori.

5. Autorizzazioni di diritto pianificatorio

Per il progetto previsto vengono rilasciate l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione eccezionale di diritto in materia di pianificazione del territorio per edifici e impianti fuori dalla zona edificabile secondo l'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700) nonché secondo gli art. 86 segg. della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100).

6. Autorizzazione di polizia delle acque

Viene rilasciata l'autorizzazione di polizia delle acque conformemente all'art. 22 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LCSCA; CSC 807.700).

7. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Si raccomanda di prevedere misure di protezione corrispondenti durante l'esecuzione dei lavori che tengano debitamente conto della zona di pericolo 1 (rosso) presso la captazione d'acqua.

8. Costi procedurali

I costi per l'evasione della presente domanda, consistenti in:

- tassa per l'esame	fr. 1 600.00
- tasse per la compilazione e la comunicazione	fr. <u>403.00</u>
Totale	fr. <u>2 003.00</u>

sono a carico delle Officine Idroelettriche di Mesolcina SA. Essi vanno pagati, a mezzo delle polizze di versamento allegate, all'Amministrazione delle finanze dei Grigioni, Coira, sul conto corrente postale 70-187-9, entro 30 giorni dal recapito del presente decreto, come segue:

– conto 4210001 6110.10 (tassa d'esame)	fr.	1 600.00
– conto 4210001 1200.100201 (tasse per atti amministrativi)	fr.	403 .00

9. Esposizione pubblica

Il presente decreto deve essere esposto pubblicamente per 30 giorni presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti, unitamente alla rispettiva documentazione di progetto. L'esposizione deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.

10. Indicazione dei rimedi giuridici

A norma dell'art. 49 cpv. 1 lett. d della legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) in unione con l'art. 59 LGDA, contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso, cui vanno allegati il decreto impugnato ed eventuali mezzi di prova, deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.

11. Comunicazione

- Officine Idroelettriche di Mesolcina SA, casella postale Axpo, 5401 Baden (posta A Plus)
- Comune di Rossa, Cancelleria Comunale, 6548 Rossa (posta A Plus)
- Archivio di Stato
- Ufficio dell'energia e dei trasporti (a destinazione del catasto centrali idriche)
- Assicurazione fabbricati dei Grigioni, Ottostrasse 22, 7000 Coira
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- Ufficio per lo sviluppo del territorio
- Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro

- Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
- Controllo delle finanze
- Ufficio per la natura e l'ambiente
- Ufficio tecnico
- Ufficio foreste e pericoli naturali
- Ufficio per la caccia e la pesca
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin